

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BITOSSI, FIORE, DI PRISCO, BRAMBILLA, TOMASUCCI, VERGANI, BERA e PIOVANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1966

Riconoscimento di un assegno speciale alle famiglie dei lavoratori italiani periti il 16 febbraio 1966 nella sciagura di Robiei (Svizzera)

ONOREVOLI SENATORI. — Ancora una volta, a distanza di soli pochi mesi dal disastro di Mattmark, 15 lavoratori italiani hanno lasciato la loro vita nel cantiere idroelettrico di Robiei in Svizzera, allungando la tragica catena di infortuni mortali che colpisce con frequenza elevata la nostra emigrazione.

Non si può tacere il fatto che, fonti responsabili hanno sottolineato, che questa nuova sciagura trova la sua origine nella carenza delle indispensabili misure di sicurezza, dovuta anche alla necessità di procedere in tempi accelerati al compimento delle opere appaltate.

Se a ciò si aggiunge la scarsa efficacia dei controlli predisposti dai vari organi competenti, non esclusi quelli effettuati dalle nostre rappresentanze consolari, su direttive del nostro Ministero degli affari esteri, dopo il disastro di Mattmark, non si può fare a meno di rilevare come il problema della sicurezza e di una adeguata e moderna prevenzione per l'incolumità fisica dei nostri lavoratori, rimane aperto in tutta la sua drammaticità.

Lo stillicidio giornaliero di infortuni mortali o gravissimi che colpiscono i nostri lavoratori, e le sciagure di Mattmark e Robiei, pongono con forza la necessità di un più attento e vigilante impegno da parte nostra in difesa della vita e della incolumità dei nostri lavoratori emigrati all'estero.

Occorre a nostro parere un serio esame, ai diversi livelli, e con il concorso delle forze rappresentative dei lavoratori, per realizzare nella massima misura possibile condizioni di sicurezza e di lavoro, per evitare il ripetersi di sciagure singole e collettive.

Pur essendo convinti che il modo migliore per onorare il sacrificio di tante vite umane, sia quello di un impegno che riduca al minimo i rischi del lavoro, i proponenti del disegno di legge, interpretando il sentimento di profonda emozione tra i lavoratori italiani e svizzeri e della opinione pubblica dei due Paesi, ritengono giusto che anche per i familiari delle vittime di Robiei sia attestata concretamente la solidarietà del Paese, assicurando agli stessi, come già in precedenza fatto per il disastro di Mattmark con la

legge 29 ottobre 1965, n. 1231, il riconoscimento di un assegno speciale da erogarsi nei limiti e con le stesse modalità previste da tale legge.

Il disegno di legge che si sottopone alla approvazione consta di due articoli; all'articolo 1 sono indicati gli aventi diritto e l'importo dell'assegno speciale, con l'articolo 2 si indicano le fonti di copertura finanziaria.

Al fine di ottenere con la massima urgenza l'approvazione del provvedimento proposto, i proponenti hanno ritenuto di non modificare nella sostanza e nella forma la legge 29 ottobre 1965, n. 1231, a suo tempo presentata al Senato per iniziativa degli onorevoli Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Alle famiglie dei cittadini italiani caduti sul lavoro nella giornata del 16 febbraio 1966 per la sciagura di Robiei (Svizzera) è assegnata la somma di lire due milioni aumentabile di un decimo per ogni figlio minore degli anni 21 o inabile al lavoro.

La predetta somma, con gli eventuali aumenti, è corrisposta al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli minori o inabili al lavoro. In mancanza del coniuge o dei figli minori o inabili, la somma predetta verrà corrisposta ai genitori e, nel caso che nessuno dei genitori risulti vivente, ai fratelli o alle sorelle minori o inabili al lavoro, risultanti a carico del caduto.

L'assegnazione è fatta in aumento di ogni spettanza dipendente dalle norme di previdenza sociale e dei contratti di lavoro.

L'erogazione del beneficio di cui al comma precedente è effettuata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, previo accertamento di ufficio dell'autorità consolare competente per territorio.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1252 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1966 e sul corrispondente capitolo dello stato di previsione per l'anno 1967.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.